



**Comune di Arenzano**  
*Provincia di Genova*

**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI  
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA**

IN VIGORE DAL  
1 febbraio 2008

*Rev. 1 del 26/02/2009*

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

## **ART. 1 FINALITA'**

- 1.** Il presente regolamento disciplina i criteri, le attività e i procedimenti, per l'assegnazione di alloggi pubblici di proprietà del Comune di Arenzano o alloggi di proprietà di privati, condotti in locazione dal Comune di Arenzano.  
Tale regolamento definisce anche la quota di patrimonio abitativo riservata a categorie a rischio e a particolari soggetti svantaggiati o a nuclei famigliari in situazione di emergenza abitativa, con l'obiettivo di far loro recuperare e raggiungere una condizione di benessere psico-fisico.
- 2.** Parte degli alloggi saranno destinati alle emergenze abitative gravi con carattere di temporaneità, come previsto dal successivo art.5.  
Altra parte verrà destinata a situazioni di disagio sociale con caratteristiche di cronicità.
- 3.** La definizione dei suddetti requisiti e criteri consente di disporre di idoneo strumento che garantisca gli utenti rispetto alla trasparenza del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione degli alloggi ai soggetti e ai nuclei famigliari segnalati dal Servizio Sociale Comunale.
- 4.** L'Amministrazione Comunale, con apposita Deliberazione di Giunta, forma e periodicamente aggiorna l'elenco degli immobili soggetti alle norme del presente regolamento.

## **ART. 2**

### **DISCIPLINA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- 1.** Il presente regolamento fa riferimento alla disciplina normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e nazionale in materia di locazioni per quanto applicabile.
- 2.** In particolare si richiama:
  - a)** Legge Regionale n. 10 del 2004, comprese le deliberazioni di Consiglio Regionale attuative per quanto attiene i riferimenti normativi in materia di Edilizia Pubblica;
  - b)** Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per quanto applicabile;

- c) Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- d) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449), il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate), il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 (Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e tutte le successive modifiche ed integrazioni alle norme sopraccitate per quanto attiene il calcolo degli Indicatori della Situazione Economica dei nuclei familiari I.S.E. e I.S.E.E.;
- e) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- f) Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 268 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- g) la disciplina del Codice Civile, con particolare riferimento alle locazioni, per quanto applicabile;
- h) Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- i) La Legge Regionale n. 38 del 3 dicembre 2007.
- l) Lo Statuto Comunale.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI AVENTI DIRITTO**

Hanno diritto all'assegnazione di un alloggio pubblico i cittadini residenti nel Comune di Arenzano da almeno due anni, di cittadinanza italiana o appartenenti all'Unione Europea e quelli non appartenenti, purché provvisti di regolare permesso di soggiorno.

Hanno diritto all'assegnazione anche coloro che svolgono la loro principale attività lavorativa nel Comune di Arenzano da almeno tre anni, fermo restando la priorità di assegnazione ai residenti.

In ogni caso l'eventuale assegnatario deve presentare una situazione di rischio o di svantaggio sociale o di emergenza abitativa come indicato nel successivo art. 4.

### **ART. 4**

## **CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DI RISCHIO O DI SVANTAGGIO SOCIALE**

Ai fini dell'assegnazione il nucleo familiare deve essere segnalato dal Servizio Sociale Comunale e deve presentare almeno una delle seguenti condizioni:

- Mancanza di alloggio o sistemazione in luogo ad uso non abitativo permanente quale ad esempio :roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio.
- Provvedimento esecutivo di sfratto con precedenza all'ordine cronologico della data di esecuzione.
- Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emanata per pubblica calamità.
- Coabitazione con altro nucleo familiare in alloggio sovraffollato; il sovraffollamento sarà calcolato secondo parametri stabiliti dalla Legge.
- Situazione di problematica convivenza con altro nucleo parentale o non
- Antiigienicità dell'alloggio occupato attestata dai Vigili Sanitari dell'Azienda Sanitaria di competenza.
- Nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap o un anziano non autosufficiente, che abiti un alloggio in cui siano situate barriere architettoniche tali da non consentire una normale vita di relazioni sociali.
- Istituzionalizzazione impropria o che si protrae oltre la conclusione del progetto che ha motivato l'istituzionalizzazione stessa.
- Situazione familiare in carico al Servizio Sociale Comunale o a servizi A.S.L. da almeno sei mesi.
- Gravi conflittualità familiari accertate dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
- Nucleo monogenitoriale con figli minori;
- Reddito complessivo del nucleo al di sotto del minimo vitale.

Sono ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'assegnazione quanto dovesse emergere dall'esame tecnico della situazione da parte del Servizio Sociale Comunale.

### **ART. 5**

#### **REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA**

**1.** I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

**a)** la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni, titolare di carta di

soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.

**(Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente);**

**b)** residenza o sede dell'attività lavorativa.

E' necessario il possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Arenzano;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Arenzano intendendosi comprovato tale requisito qualora:
  - 2.1) nel Comune di Arenzano si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda e ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;
  - 2.2) nel Comune di Arenzano si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi tre anni alla data di presentazione della domanda;
  - 2.3) nel Comune di Arenzano è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi tre anni alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.
- 3) attività lavorativa svolta all'estero.

**(Il requisito della residenza è richiesto in possesso del solo richiedente);**

**c)** limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

- 1) Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili: il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito regionale, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a quella della categoria A/4 classe I<sup>^</sup> in vigore nel Comune di Arenzano;
- 2) fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto 1), il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/4 classe I<sup>^</sup> del Comune di Arenzano;
- 3) nei casi di cui ai punti 1) e 2), qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore alla tariffa della categoria catastale di riferimento.

**(Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare);**

**d)** assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di Edilizia Pubblica. o di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi

in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici; 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

**(Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare);**

**e)** situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni. Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato, ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E.

(Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

- 1) valore I.S.E. non deve superare **Euro 30.000,00** e successive rivalutazioni;
- 2) valore I.S.E.E. non deve superare **Euro 15.000,00** e successive rivalutazioni;
- 3) per i nuclei familiari con presenza D.S.U. I.S.E.E. dal quale si rileva un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;
- 4) per i nuclei familiari con presenza D.S.U. I.S.E.E. dal quale si rileva un reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS, è diminuito del 20%.

Le condizioni 3) ed e 4) non sono tra loro cumulabili. I valori economici indicati nel presente articolo sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengano integrazioni normative in materia. Le condizioni 3) ed 4) sono applicabili esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti di accesso e della condizione di punteggio oggettiva relativa al valore della situazione I.S.E.E..

5) Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro **35.000,00**, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 ossia di Euro **15.493,71** e successive rivalutazioni;

**f)** Il Comune di Arenzano, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, sia per la formazione della graduatoria, che in sede di assegnazione degli alloggi di Edilizia Pubblica, qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione I.S.E.E. ancorché valida, ma compilata con i redditi relativi a due anni solari precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E.;

**g)** Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di Edilizia Pubblica i predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

## **ART. 6**

### **DEFINIZIONE QUOTA ALLOGGI**

La quota di alloggi da riservare a emergenze sociali di particolare gravità (individuate secondo lo schema di cui all'art. 7) è determinata nella misura del 30% del complessivo patrimonio ad uso abitativo del Comune.

Il restante 70% sarà destinato a situazioni di svantaggio sociale secondo il punteggio di cui alla graduatoria finale di appartenenza.

Nel caso in cui si verificano eventi particolari e la quota di alloggi non sia stata del tutto utilizzata il Comune può disporre in ogni momento la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari interessati dall'evento.

## **ART. 7**

### **EMERGENZE SOCIALI**

Sono definite emergenze sociali in base alle quali destinare la quota del 30% degli alloggi disponibili situazioni di:

- a) nuclei colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio che non sia dovuto ad inadempienza contrattuale, salvo soggetti in carico ai servizi sociali;
- b) nuclei colpiti da calamità pubbliche;
- c) situazioni di mancanza di alloggio per separazioni improvvise o mancanza di riferimenti familiari;
- d) sistemazione di profughi di cui alla legge 26/12/81 n. 763;
- e) situazioni di persone vittime di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare.

Le assegnazioni eseguite in base alle sopraccitate emergenze sociali hanno la durata massima di due anni, periodo nel quale si richiede che la famiglia provveda a trovare altra sistemazione.

## **ART. 8**

### **COMMISSIONE**

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi pubblici è nominata una Commissione dal Consiglio Comunale composta da:

- 1) Direttore Generale o suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;
- 2) Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Arenzano o suo delegato.
- 3) il Responsabile del Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Arenzano o suo delegato.

5) Due esperti (1 di maggioranza e 1 di minoranza) designati dal Consiglio Comunale.

La Commissione è coadiuvata da una segreteria composta dai dipendenti dell'Ufficio Servizi Sociali o dell'Ufficio Patrimonio.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

La commissione resta in carica per tutta la durata del ciclo amministrativo.

Sono compiti della commissione:

- 1) la verifica dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi;
- 2) l'esame delle domande e la predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi;
- 3) la decisione su eventuali ricorsi e su domande per le quali è stato richiesto dall'Amministrazione Comunale una ulteriore verifica;
- 4) acquisire i dati relativi all'andamento delle assegnazioni e della gestione del patrimonio abitativo.
- 5) Predisporre la graduatoria per la mobilità tra gli assegnatari.

## **ART. 9 GRADUATORIA**

La graduatoria viene aggiornata ogni anno. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato il 30 giugno di ogni anno.

Nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la presentazione del ricorso, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati entro 30 giorni dall'affissione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio. La Commissione nei successivi 30 giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede all'eventuale variazione della graduatoria.

Entro 60 giorni la Commissione redige la graduatoria definitiva che viene approvata con provvedimento del Responsabile dei Servizi sociali e sostituisce a tutti gli effetti quella precedente.

Il Comune comunica agli interessati l'eventuale esclusione dalla graduatoria o la modificazione della posizione nella stessa.

## **ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande per l'assegnazione di un alloggio possono essere presentate al Comune in qualsiasi momento.

Devono essere redatte su apposito modulo predisposto dal Servizio Comunale competente e approvato dalla Giunta Comunale e devono indicare e/o documentare anche con autocertificazione le informazioni utili per l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria.

La situazione del soggetto o del nucleo familiare appartenente a categorie a rischio o svantaggiate, deve essere segnalata dal Servizio Sociale del Comune con apposita relazione scritta.

L'Ufficio dei Servizi Sociali riceve le domande escludendo quelle che non sono ammissibili alla luce del presente regolamento.

La relazione del Servizio Sociale dovrà evidenziare la presenza di indicatori di rischio o di svantaggio indicati all'art 4 di cui al presente regolamento.

## **ART. 11 PUNTEGGI**

CONDIZIONI	punti
Mancanza di alloggio o sistemazione in luogo ad uso non abitativo permanente quale ad esempio: roulotte,baracca,box,cantina,magazzino,negozio.	8
Provvedimento esecutivo di sfratto. A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata in base all'ordine cronologico della data di esecuzione dello sfratto con l'aggiunta di 1 punto per tale priorità.	6
Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emanata per pubblica calamità.	6
Coabitazione con altro nucleo familiare in alloggio sovraffollato; il sovraffollamento sarà calcolato secondo i seguenti parametri : alloggi fino a 28mq - 2 persone alloggi fino a 50 mq - 4 persone alloggi fino a 60 mq - 5 persone alloggi fino a 80 mq - 6 o più persone una persona in più rispetto ai parametri due o più persone in più rispetto ai parametri	1 2
Situazione di problematica convivenza con altro nucleo o parentale o non	3
Antiigienicità dell'alloggio occupato attestata dai Vigili Sanitari dell'Azienda Sanitaria di competenza	3
Nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap o un anziano non autosufficiente , che abiti un alloggio in cui siano situate barriere architettoniche tali da non consentire una normale vita di relazioni sociali Con invalidità superiore ai 2/3 inferiore al 100%	2

Invalidità permanente del 100%	4
Istituzionalizzazione impropria o che si protrae oltre la conclusione del progetto che ha motivato l'istituzionalizzazione stessa	4
Situazione familiare in carico al Servizio Sociale Comunale o a servizi A.S.L., nuclei con problema di tossicodipendenza o di salute mentale in cui l'assegnazione sia elemento fondamentale per il progetto di sostegno	da 1 a 10
Nucleo familiare con minori	2
Canone di locazione che incida sul reddito familiare :	
tra i 50% e il 70%	1
tra il 71% e il 100%	2
in misura superiore al 100%	3
Nucleo monogenitoriale con figli minori	4
Valore ISEE al di sotto del parametro minimo per l'accesso a prestazioni:	
1. per la fascia ISEE superiore a € 10000, fino a 15000	2
2. per la fascia ISEE superiore a € 5000, fino a € 1000	3
3. per la fascia ISEE compresa tra € 0, fino a € 500	4
Valutazioni particolari dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune	da 1 a 5

## Art. 12

### CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, e 6 comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:
  - a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
  - b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:
    - 1) la completezza dei dati dichiarati;
    - 2) la veridicità dei dati dichiarati;
    - 3) la congruità dei dati dichiarati rispetto:

- 3.1) ad altre dichiarazioni rese o domande presentate;
- 3.2) al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;
- 3.3) alla necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica del nucleo familiare;

c) provvedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può inoltre effettuare controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, e effettuare controlli tramite la Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Il richiedente dichiarerà altresì nella domanda di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.
4. Sono sottoposte a controllo le domande di accesso alla graduatoria e le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini I.S.E./I.S.E.E. nei seguenti casi:
- a) somma dei redditi Irpef ed Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
  - b) somma dei redditi Irpef ed Irap inferiore al canone annuo;
  - c) valore I.S.E. inferiore al canone annuo;
  - d) valore I.S.E. inferiore ai seguenti valori in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente:

Nucleo familiare	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone	7 persone	8 persone e oltre
Euro anno	3.000,00	4.500,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00

I valori di cui alla tabella precedente sono rivalutati periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale.

5. Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti è consegnata apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto rilevato.
6. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
  - b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
  - c) assenza di esauritive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate pari ai valori riportati nella tabella indicata alla lett. d) del comma 4 del presente articolo;

d) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria.

### **ART. 13 ASSEGNAZIONI**

In sede di assegnazione il Comune procede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti e delle condizioni riconosciute per l'assegnazione presentati dal nucleo al momento della domanda.

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito nella graduatoria dalla Commissione, tenendo conto ove possibile del numero dei vani in relazione alla consistenza del nucleo familiare.

L'assegnazione avviene mediante comunicazione scritta all'utente avente diritto, nella quale verranno indicati i tempi e il luogo per la stipula del contratto.

Il Comune è tenuto annualmente ad effettuare controlli sul perdurare dei requisiti che hanno motivato a suo tempo l'assegnazione. Qualora si appurasse che tali requisiti siano decaduti il Comune può revocare l'assegnazione.

In caso di assegnazione a nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza lo standard abitativo è individuato considerando una persona in più. Tale criterio è adottato anche in caso di adozioni e/o di affidamenti familiari.

L'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio entro 30 giorni dalla consegna salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza. La mancata occupazione entro tali termini comporta la decadenza dell'assegnazione e la conseguente esclusione dalla graduatoria.

L'assegnazione di alloggio può costituire elemento di emancipazione del nucleo familiare; in questi casi il Servizio Sociale del Comune può richiedere il rispetto di vincoli e condizioni contenuti nel progetto sociale quali ad esempio l'adesione ad attività lavorative o percorsi di formazione finalizzati all'autonomizzazione del nucleo familiare, o altre azioni concordate con gli operatori del servizio.

L'assegnazione dell'alloggio avviene nel rispetto delle condizioni di ISEE previste dall'art. 5 come anche il canone di locazione da applicare all'assegnatario viene determinato in base all'ISEE.

### **ART. 14 RINUNCIA**

La mancata presentazione dell'utente alla firma del contratto di assegnazione senza motivazione o giustificazione adeguata equivarrà alla rinuncia dello stesso alla sistemazione proposta.

La rinuncia per altre motivazioni potrà essere comunicata in forma scritta prima dei termini previsti per la stipula del contratto con l'indicazione precisa della motivazione.

La commissione si riserverà di valutare la motivazione della rinuncia decidendo se tale motivazione possa giustificare o meno l'esclusione dell'utente dalla graduatoria o dare accesso ad ulteriore successiva assegnazione.

A titolo di esempio gli assegnatari possono rinunciare senza perdere il diritto ad ulteriori assegnazioni nel caso di alloggio sottodimensionato rispetto al numero di

componenti il nucleo familiare o nel caso in cui componenti il nucleo familiare con invalidità motoria dovuta ad anzianità, disabilità o malattia presentino una grave difficoltà di deambulazione e l'alloggio disponibile sia situato in edificio con difficile accesso o privo di ascensore.

## **ART. 15**

### **REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

Il Sindaco su segnalazione del Responsabile dei Servizi Sociali o della commissione potrà revocare in qualunque momento con propria ordinanza notificata dalla Polizia Municipale l'assegnazione nei casi in cui l'assegnatario:

- 1- non occupi stabilmente l'alloggio concessogli;
- 2- risulti moroso nel pagamento del canone o degli oneri di gestione a suo carico
- 3- abbia ceduto o sublocato l'alloggio concessogli
- 4- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite
- 5- abbia e mantenga comportamenti che arrechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini o che comunque non rispettino i regolamenti condominiali
- 6- abbia causato gravi danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio
- 7- abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione
- 8- si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito e degli altri requisiti per l'assegnazione.

Agli utenti che si trovassero nelle situazioni sopra elencate del presente articolo verrà inviata dal responsabile dei Servizi Sociali del Comune diffida a recedere dal comportamento irregolare con notifica della Polizia Municipale o Messaggi Comunali. Trascorsi trenta giorni dalla notifica, il Comune, qualora venga accertato il permanere delle irregolarità, ordinerà il rilascio dei locali occupati entro il termine di trenta giorni.

## **ART. 16**

### **CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE**

1. Il contratto di locazione ai sensi Legge Regionale n. 10 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni ha la durata di anni tre e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di anni tre, fatto salvo quanto stabilito dalla legge in materia di decadenza.
2. Il canone di locazione è calcolato secondo la disciplina prevista dalla legge regionale n. 27 del 21 giugno 2006, aggiornata in base agli indici Istat e agli indirizzi stabiliti dall'amministrazione comunale.
3. Il canone di locazione è aggiornato annualmente sulla base della situazione economica del nucleo dell'assegnatario, valutato secondo i criteri di cui al

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche e integrazioni, tenendo presente nella componente reddituale il reddito desunto dall'ultima dichiarazione e/o certificazione reddituale, in possesso dai componenti il nucleo familiare assegnatario.

4. Il canone di locazione può essere variato in aumento o in diminuzione d'iniziativa del Comune, o su richiesta del nucleo assegnatario, in tutti i casi in cui si accertino, nelle forme di legge, variazioni nella composizione del nucleo familiare. In questo caso la variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta, o dal mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato, se la variazione è apportata d'iniziativa del Comune.
5. La variazione su richiesta del nucleo assegnatario per mutamento della composizione del nucleo familiare è applicata anche in caso di nuclei familiari posti in area della decadenza. Il presupposto dell'applicazione della diminuzione del canone è il venire meno della causa di decadenza a seguito del mutamento definitivo della composizione del nucleo familiare.
6. Sono applicate al procedimento di assegnazione ed al contratto di locazione, di cui al presente articolo, le cause di annullamento, decadenza e risoluzione previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

## **Art. 17**

### **ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio, in contraddittorio con l'assegnatario, nei casi di:
  - illegittimità e/o contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;
  - assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
  - nei casi previsti di mancata stipula del contratto o di presa in possesso stabile dell'alloggio;
2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi di cui al precedente comma.
3. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

## **Art. 18**

### **DECADENZA DALLA PERMANENZA NELL'ALLOGGIO**

1. Il Responsabile del Servizio competente emana provvedimenti di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Pubblica nei confronti del nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste dal presente articolo qualora, nel corso del rapporto di locazione:
  - a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
  - b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia posto in essere gravi contravvenzioni al vigente regolamento d'uso degli alloggi ivi previste quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Pubblica;
  - c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
  - d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, provvedendo in questo caso all'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 19;
  - e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a) cittadinanza, b) residenza, c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili e d) cause ostative all'assegnazione dell'alloggio, di cui all'art. 5;
  - f) abbia superato i limiti di situazione economica I.S.E. e/o I.S.E.E.;
  - g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica annuale di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica dei nuclei assegnatari e degli altri requisiti per la permanenza;
  - h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo, fatto salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.

2. La dichiarazione di decadenza comporta:

- a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio;
- b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza:
  - dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza, qualora il suddetto termine sia successivo alla data della prima scadenza contrattuale triennale;
  - dalla data della prima scadenza contrattuale triennale, qualora questa sia successiva al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza.

Il procedimento instaurato dal Comune in contraddittorio con l'interessato è concluso entro trenta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, disponendo:

- a) la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza per il periodo e per i motivi indicati al comma seguente;
- b) il venire meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela dell'Amministrazione;

c) l'emanazione del provvedimento di decadenza.

3. L'emanazione del provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato. Il beneficio della sospensione può essere concesso una sola volta nei seguenti casi:

- a) Abbandono dell'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario o altre persone del nucleo familiare aventi interesse, in caso di impossibilità dell'assegnatario ad intervenire, dimostrino nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, mediante idonee certificazioni, che l'abbandono è dovuto a:
- 1) ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie;
  - 2) provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive;
  - 3) partecipazione in altre sedi a corsi di formazione o ad attività finalizzate ad assunzioni o ad impieghi lavorativi che richiedano la prolungata assenza dal domicilio;
  - 4) residenza all'estero del nucleo per gravi motivi familiari;
  - 5) altre situazioni documentate che l'Amministrazione può riservarsi di valutare.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni caso procedere anche d'ufficio alle verifiche necessarie. La sospensione è concessa dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento definitivo, previa valutazione della documentazione presentata. Il termine massimo di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due. L'attività lavorativa e/o l'attività assistenziale nei confronti di familiari che richiedono periodiche e prolungate assenze dal domicilio non configurano l'ipotesi di abbandono dell'alloggio.

- b) Gravi contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi. Fatto salvo l'assoggettamento alla sanzione amministrativa prevista nel regolamento d'uso degli alloggi per la contravvenzione contestata, la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a non reiterare detti comportamenti. La sospensione è concessa dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. Al secondo accertamento di grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi la decadenza sarà immediatamente emanata.
- c) Gravi danni causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel

termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare i danni causati. La sospensione è concessa dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. Nel caso di mancato ripristino o al secondo accertamento di danni gravi causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio, la decadenza sarà immediatamente emanata.

- d) Perdita del requisito prescritto per la permanenza inerente la titolarità di diritti reali su immobili. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora i titolari dei diritti reali appartenenti al nucleo familiare assegnatario si impegnino formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a rinunciare all'assegnazione ed a lasciare l'alloggio di edilizia pubblica. La sospensione è concessa dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. E' altresì sospesa l'emanazione del provvedimento di decadenza:
- 1) nel caso in cui l'immobile appartenga alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali deposito), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), di metratura non superiore a 70 mq e fino a quando sia utilizzato direttamente dal nucleo assegnatario per esercitare la propria attività lavorativa
  - 2) nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la separazione consensuale omologata o separazione giudiziale dei coniugi con fuoriuscita dal nucleo familiare del coniuge separato titolare del diritto reale e contestuale cambio di residenza: nel caso di rientro nel nucleo del coniuge separato la decadenza viene emanata;
  - 3) nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la fuoriuscita dal nucleo familiare dei figli titolari di tali diritti reali sugli immobili con contestuale cambio di residenza nell'immobile di proprietà entro sei mesi dall'acquisto della titolarità sull'immobile. Nel caso di rientro nel nucleo del figlio la decadenza viene emanata.
- e) Perdita del requisito economico prescritto per la permanenza nell'Edilizia Pubblica.
- 1) Richiesta di regolarizzazione prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, sospende l'emanazione del provvedimento di decadenza, qualora la situazione economica del nucleo assegnatario che abbia superato il limite di situazione economica per la permanenza nell'Edilizia Pubblica, nell'anno successivo a quello dell'accertamento sia rientrata entro i limiti previsti dalla disciplina regionale;

2) Richiesta di regolarizzazione per mutamento della composizione del nucleo familiare. Si provvede alla regolarizzazione delle posizioni, ancora prima dell'avvio del procedimento di decadenza per superamento della situazione economica I.S.E./I.S.E.E., con conseguente ricalcolo dell'importo del canone di locazione, nei casi sotto indicati in cui il nucleo familiare sia modificato nella composizione numerica:

2.1) separazione consensuale omologata o separazione giudiziale e fuoriuscita al nucleo familiare di uno dei coniugi;

2.2) fuoriuscita dal nucleo familiare di alcuni dei componenti con contestuale cambio di residenza. Coloro che hanno modificato la residenza, permettendo la regolarizzazione dei restanti componenti il nucleo familiare, non possono più rientrare nel nucleo familiare assegnatario a mezzo di successivo avvio del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né a titolo di coabitazione finalizzata all'assistenza o di ospitalità.

2.3) diminuzione dei componenti il nucleo familiare originario a seguito di decesso di alcuni dei componenti.

4. Revoca della decadenza emanata su domanda dell'interessato, il Responsabile del Servizio competente revoca il provvedimento di decadenza emanato, qualora la situazione economica del nucleo familiare nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza.
5. Tutte le precedenti ipotesi di beneficio di sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza, vengono meno nell'ipotesi di morosità sopravvenuta.
6. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.
7. Nelle more intercorrenti tra l'accertamento dei fatti e/o delle cause di decadenza e l'emanazione del provvedimento di decadenza è dovuto dall'assegnatario il pagamento del canone di locazione oggettivo stabilito per l'area della permanenza, relativo alla sottofascia di I.S.E.E. più alta con valore in Euro al mq al massimo stabilito dalla normativa vigente.
8. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi delle vigenti normative, maggiorato del 20%. Eventuali variazioni di detta misura saranno determinate con riferimento ai valori locativi del libero mercato.

**9.** Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di Euro 500,00 per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, indicato al comma 9 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.

**10.** L'esecuzione del provvedimento di decadenza può essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento dirigenziale, per un periodo da determinarsi discrezionalmente dal Responsabile del Servizio competente, in relazione alla situazione del nucleo familiare, qualora il nucleo familiare sia composto:

a) esclusivamente da soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;

b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;

c) esclusivamente da soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;

d) esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di minori di anni 18 in condizione di handicap, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

f) da adulti che vivono soli, in presenza di situazioni socio-sanitarie certificate che impediscono l'autonomia lavorativa;

g) qualora nei casi indicati alle precedenti lett. da a) a e), anche in presenza di altre persone, la conformazione e/o l'adattamento dell'alloggio in relazione al tipo di invalidità o handicap o non autosufficienza risulti essenziale per garantire il mantenimento delle capacità acquisite e/o residue.

La sospensione dell'esecuzione comporta altresì la sospensione della sanzione di cui al precedente comma 10.

**11.** Una volta eseguito il rilascio dell'alloggio, qualora nello stesso permangano oggetti ed arredi ed altri beni mobili si provvede al deposito ed alla custodia degli stessi, stabilendo che, in ragione del prevalente interesse dell'Amministrazione al riutilizzo dell'alloggio per le finalità sue proprie, il termine massimo del deposito dei beni avrà durata non superiore a mesi sei.

**12.** Ulteriori cause di risoluzione del contratto di locazione, al di fuori dei casi di decadenza, potranno essere stabilite in violazione di specifici obblighi contrattuali in sede di stipula del contratto di locazione. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui al precedente comma 7 del presente articolo.

## **ART. 19 MOROSITA'**

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.
2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.
3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.
4. La procedura per il perseguimento della morosità contempla la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero del debito maturato.
5. In caso di mancato recupero del credito, il Comune provvede a svolgere azione giudiziale per il rilascio dell'alloggio ed il recupero del credito.

## **ART. 20**

### **OCCUPAZIONE ILLEGALE DI ALLOGGI E ALTRI FABBRICATI**

1. sono perseguite le occupazioni illegali degli alloggi di Edilizia Pubblica, abusive o senza titolo.
2. Nel caso di occupazione abusiva, il Responsabile del Servizio competente adotta, ogni azione utile per informare l'occupante in ordine all'obbligo di rilascio dell'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, invia all'occupante la diffida a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e procede contestualmente a mezzo dei competenti organi di Polizia Municipale ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del codice penale. Se l'occupazione abusiva persiste adotta il provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante.
3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, il Responsabile del Servizio competente, diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio, dandogli un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte. In seguito, valutate le eventuali deduzioni, adotta un provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante.
4. Il provvedimento di rilascio, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva,

indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante e di chiunque altro occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

**5.** L'occupante abusivo di un alloggio di Edilizia Pubblica o di altri fabbricati, finché perdura lo stato di occupazione, è escluso dalle procedure di assegnazione di alloggi di Edilizia Pubblica e di altri alloggi pubblici. L'occupazione illegale abusiva, in corso, di alloggio Edilizia Pubblica o di altri fabbricati costituisce motivo di esclusione da qualunque graduatoria in sede di assegnazione di alloggi Edilizia Pubblica parimenti, gli occupanti abusivi di alloggi pubblici, finché perdura lo stato di occupazione, non possono essere interessati all'utilizzo di alloggi pubblici. e/o altri alloggi pubblici e privati nell'ambito dell'emergenza abitativa.

**6.** L'occupazione senza titolo di un alloggio di Edilizia Pubblica. non esclude dalle procedure di assegnazione di alloggi di Edilizia Pubblica e di altri alloggi pubblici.

## **ART. 21**

### **SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELL'ALLOGGIO**

**1.** I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo avente diritto originario e coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello stesso a seguito di:

- a) sopravvenienza di figli per nascita, filiazione, adozione ed affidamento temporaneo;
- b) accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.

**2.** Nel caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 22, può essere concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Servizio competente in collaborazione con i Servizi Sociali.

**3.** In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario il Responsabile del Servizio richiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'edilizia pubblica con particolare riguardo alla eventuale titolarità di diritti reali su immobili.

**4.** In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione al comune, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione del giudice.

**5.** Il Comune provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell'Edilizia Pubblica. e delle condizioni per il subentro del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e alla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza.

**6.** Il Comune in esito alle verifiche provvede all'autorizzazione o al diniego del subentro.

**7.** Con il subentro l'assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.

**8.** Qualora venga pronunciato il diniego del subentro, si precederà per:

- a) l'avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell'alloggio;
- b) nei casi di verifica dell'assenza dei requisiti per la permanenza nell'edilizia pubblica l'avvio del procedimento di decadenza.

## **ART. 22**

### **AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE**

**1.** Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all'ampliamento a motivo dell'esigenza di reciproca assistenza morale e materiale;
- b) la convivenza perduri continuativamente per almeno due anni dalla data di presentazione di apposita dichiarazione di inizio coabitazione corredata da risultanze anagrafiche;
- c) l'avvio della convivenza è comunicato con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento al Comune di Arenzano, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. Il Comune, mediante il Servizio di Polizia Municipale, ha titolo per verificare l'effettiva continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno due anni;
- d) che il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti a favore dei quali è richiesto l'ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Edilizia Pubblica. previsti dalla normativa vigente, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione

finalizzata all'ampliamento e al momento del rilascio dell'autorizzazione finale all'ampliamento;

e) che il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

f) che nei confronti del nucleo assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza ;

g) che le persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di un alloggio edilizia pubblica, salvo il caso di rinuncia all'assegnazione dell'altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatti salvo il rispetto dei limiti per la permanenza nell'edilizia pubblica, è assicurato l'ampliamento del nucleo al termine del periodo biennale, anche qualora il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine.

**2.** Non è consentita l'attivazione del procedimento di ampliamento nei confronti di persone precedentemente fuoriuscite dal nucleo familiare assegnatario con contestuale cambio di residenza, al fine della regolarizzazione di situazioni di decadenza dalla permanenza negli alloggi pubblici. per superamento della situazione economica.

**3.** La modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di tutte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

**4.** L'assegnatario, che intende ampliare il proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare idonea dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento al Comune.

**5.** La dichiarazione di inizio coabitazione è corredata da contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti, indicando i dati anagrafici delle persone in favore delle quali si richiede l'ampliamento.

**6.** Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo ampliando dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'Edilizia pubblica. con particolare riguardo all'eventuale titolarità di diritti reali su immobili.

**7.** Dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, il Servizio competente provvede a rideterminare il canone di locazione tenendo conto della nuova situazione economica del nucleo ampliando presentata a mezzo della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n.

130 e successive modifiche ed integrazioni. Il canone di locazione così rideterminato non può essere inferiore a quello precedentemente applicato.

**8.** Durante il periodo biennale a tal fine instaurato, il Servizio competente, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l'effettiva continuità e stabilità della convivenza. Viene posta particolare attenzione ai controlli in ordine alla continuità e stabilità della convivenza di situazioni di nipoti per i quali è stata presentata apposita dichiarazione di inizio coabitazione da parte dell'assegnatario. La verifica con esito negativo della continuità e della stabilità della convivenza, conseguente all'iscrizione anagrafica delle persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all'interessato del diniego all'ampliamento e la conclusione immediata del procedimento. In caso di dichiarazioni mendaci si procede per inadempimento contrattuale nei confronti dell'assegnatario.

**9.** Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di due anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario è tenuto ad inoltrare domanda al Comune. Il Comune provvede ad invitare l'assegnatario a presentare la predetta domanda qualora questo non abbia provveduto. Fatti salvi casi di forza maggiore, nel caso in cui l'interessato non provveda ad inoltrare la richiesta finale di ampliamento, si intende venuta meno la volontà dell'assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a favore delle quali era stata presentata la relativa comunicazione sono considerate nell'ambito della disciplina dell'ospitalità di cui al successivo art. 24

## **ART. 23**

### **COABITAZIONE FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA.**

1. La coabitazione nell'alloggio pubblico di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. La coabitazione finalizzata all'assistenza è ammessa anche a favore di terze persone che entrano nell'alloggio per ricevere la tutela e/o le cure assistenziali effettuata nei loro confronti da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

2. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell'alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe.

3. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione, allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali di alcuno dei componenti del nucleo.

4. In caso di coabitazione finalizzata all'assistenza comunicata nei termini dall'assegnatario il canone di locazione non è modificato.

5. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le norme sull'ospitalità.

## **ART. 24**

### **OSPITALITA' TEMPORANEA**

1. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.

2. L'ospitalità temporanea nell'alloggio pubblico, di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione di fatto. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all'U.E., deve allegare copia di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

3. L'ospitalità temporanea, può avere una durata massima di due anni, ma non possono essere ospitate più del 50% delle persone consentite dallo standard abitativo dell'alloggio.

4. Nei casi in cui l'ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario è tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata al Comune.

5. In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all'assegnatario un'indennità pari al triplo della misura prevista al comma precedente del presente articolo, fino alla regolarizzazione della posizione.

6. L'ospitalità non può perdurare più di due anni. Qualora l'ospitalità sia impropriamente protratta oltre i due anni, a titolo di sanzione amministrativa, è dovuta oltre al canone di locazione una indennità pari alla differenza tra il canone di locazione e la misura del canone oggettivo massimo della fascia della permanenza. Tale indennità non può essere comunque inferiore al 20% del canone attualmente corrisposto.

7. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore la cessazione dell'ospitalità, in qualunque momento essa avvenga, al fine di ottenere l'adeguamento del canone.

8. L'ospitalità fino alla durata massima di due anni può essere negata in qualunque momento dal Comune, per:

- a) grave sovraffollamento dell'alloggio;
- b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell'ospite.

## **ART. 25**

### **MOBILITA' FRA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE**

**1.** Il Comune di Arenzano disciplina la mobilità degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Pubblica ai sensi della normativa vigente e in conformità ai seguenti principi:

**2.** La mobilità fra gli assegnatari è gestita mediante la formazione di una graduatoria, aggiornata con periodicità annuale, contenente le domande degli assegnatari che intendono esercitare la facoltà di accesso alla mobilità fra alloggi di proprietà del Comune di Arenzano.

**3.** La facoltà per gli assegnatari degli alloggi pubblici di presentare domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è esercitabile dopo tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di Edilizia Pubblica o dalla data del precedente provvedimento che autorizza la mobilità. Si può presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

- a) situazioni di sottoutilizzo;
- b) la nascita, l'adozione e/o l'affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano una situazione di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dalla vigente normativa;
- c) condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, con autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;
- d) fatti criminosi o pericolo di eventi criminosi a danno dei componenti il nucleo familiare componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- e) risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare; in relazione alla loro presenza nell'alloggio assegnato e/o nell'immobile in cui si trova l'alloggio;

**4.** La presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è consentita solo agli assegnatari degli alloggi di Edilizia Pubblica, con esclusione dei conduttori di alloggi concessi in via provvisoria e temporanea ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

**5.** L'esercizio della facoltà di presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è precluso ai nuclei familiari che si trovino in condizione di morosità nel pagamento del canone di locazione ed ai nuclei familiari che si trovano in area di decadenza dalla permanenza negli alloggi di Edilizia Pubblica.

**6.** Le persone in ospitalità e coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare ai sensi della normativa vigente, non possono essere considerati al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità.

**7.** La domanda per l'accesso alla graduatoria per la mobilità può essere presentata dall'assegnatario dell'alloggio, in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti. La domanda dovrà contenere obbligatoriamente, le motivazioni per le quali si richiede la mobilità, che consistono in condizioni fatti, qualità o situazioni socio-sanitarie attinenti il nucleo familiare e/o inerenti l'alloggio occupato dal nucleo familiare richiedente;

**8.** La misura quantitativa delle condizioni di punteggio di cui ai seguenti commi è definita dalla Giunta Comunale.

Alle condizioni sottoindicate sono attribuiti punteggi al fine di determinare la graduatoria:

**a)** inidoneità dell'alloggio per sottoutilizzo in ragione del numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che occupano l'alloggio assegnato inferiore allo standard abitativo;

**b)** inidoneità dell'alloggio e/o dell'immobile occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute determinato da: sovraffollamento per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che occupano l'alloggio assegnato superiore allo standard abitativo; composizione dei vani dell'alloggio in relazione alla presenza di familiari componenti il nucleo familiare assegnatario di generazione e/o sesso diversi per alloggi con un solo vano da adibirsi a camera da letto; allo stato di salute certificato ed ai conseguenti bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario che richiedano un vano camera da letto autonomo.

**c)** presenza di barriere architettoniche in relazione a persone certificate non autosufficienti, invalide o disabili con problemi di mobilità: nell'alloggio, nell'immobile;

**9.** E' attribuito d'ufficio un ulteriore punteggio per ciascuno dei componenti il nucleo familiare nelle seguenti condizioni:

**a)** persone di età superiore a 65 anni; il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 70 o 75 anni;

- b)** persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
- c)** soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
- d)** persone con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- e)** minori di anni 18 in condizione di handicap, certificato che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- f)** minori di anni 18. I punteggi non sono cumulabili qualora riferiti alla medesima persona.

**10.** A parità di punteggio le domande di mobilità sono graduate tenendo in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a)** il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, assumendo priorità il valore I.S.E.E. più basso;
- b)** sorteggio mediante usuali strumentazioni informatiche.

**11.** Le domande di mobilità dei nuclei familiari possono essere presentate in ogni momento. L'istruttoria, la formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità annuale. La prima graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio entro novanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva. Le domande ad integrazione delle domande già presentate e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria possono essere presentate entro sei mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

**12.** La mobilità è autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio, riguardante l'intero nucleo familiare. Il nucleo dovrà lasciare libero da persone e cose l'alloggio di provenienza;

**13.** La rinuncia sottoscritta dall'assegnatario al nuovo alloggio proposto, comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il rifiuto a presentarsi in un termine breve per la proposta comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal secondo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di effettuare la visita dell'alloggio proposto e l'alloggio corrisponde a quanto richiesto, il Responsabile del Servizio diffida l'interessato a presentarsi entro un termine breve. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, la mancata presentazione è considerata come rinuncia della proposta.

**14.** Il Responsabile del Servizio competente provvede all'attivazione della mobilità d'ufficio per i seguenti motivi:

- a) eliminare condizioni di grave sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente regolamento;
- b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;
- c) esigenze di ristrutturazione dell'edificio di cui l'alloggio faccia parte;
- d) alloggio compreso in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non intenda procedere all'acquisto;
- e) risolvere situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione dei servizi sociali, socio-sanitari o dell'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'Ente gestore;
- f) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o nocimento per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- g) risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare;

**15.** La mobilità d'ufficio è effettuata dal Servizio competente sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti. La mobilità d'ufficio è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.

**16.** Nei casi di cui al precedente comma 12 lett. e) f), g), h) , in caso di rifiuto, si procede per inadempimento contrattuale.

**17.** Per i nuclei familiari in grave situazione economica in possesso di valore I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all'E.R.P., in caso di mobilità d'ufficio e in caso di mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio, il Servizio Sociale Comunale competente assicura le spese di trasloco, nella misura approvata dalla Giunta Comunale. Qualora la mobilità d'ufficio sia per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio o dell'edificio o per gli alloggi compresi nei piani vendita, sono assicurate le spese di trasloco, nella misura e secondo le modalità approvate, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo.

## **ART. 26**

### **NORME TRANSITORIE**

**1.** Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi pubblici come definiti dal presente regolamento. e le graduatorie di mobilità fra assegnatari degli alloggi. formate sulla base della precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento continuano ad avere efficacia fino ad approvazione ed esecutività delle graduatorie formate sulla base del presente regolamento.

2. Gli assegnatari che hanno presentato domanda di mobilità sulla base di precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento saranno chiamati a rinnovare la propria domanda sulla base delle norme del presente regolamento.
3. Fino all'approvazione del presente regolamento e della stesura della prima graduatoria per assegnazione di alloggi di cui sopra. formata secondo le modalità del presente regolamento, le concessioni provvisorie di alloggi pubblici. per risolvere situazioni di emergenza abitativa sono effettuate sulla base della disciplina di cui al precedente Regolamento.
4. Fino all'approvazione del presente regolamento, le concessioni provvisorie di alloggi già effettuate in deroga alle graduatorie concorsuali sulla base di precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento vengono disciplinate per quanto riguarda l'eventuale conversione in assegnazione definitiva secondo i criteri di cui al precedente regolamento.
5. La conclusione delle procedure di ampliamento, subentro, ospitalità e coabitazione finalizzata all'assistenza, attivate precedentemente all'approvazione del presente regolamento, è disciplinata sulla base delle norme del presente regolamento.
6. Le norme del presente Regolamento non si applicano agli immobili esclusi dall'elenco di cui all'art. 1, appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale, o sottoposti a particolari vincoli di destinazione, o storico - ambientale.

**ART. 27**  
**NORMA FINALE**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 febbraio 2008.